

TAR Veneto, Sezione I - Sentenza 18/12/2003 n. 6221
legge 109/94 Articoli 13, 17 - Codici 11.3, 17.2

L'art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., nell'individuare i soggetti cui possono essere affidati incarichi di progettazione e direzione lavori, vi include, sub g), anche i raggruppamenti temporanei, costituiti da liberi professionisti, singoli od associati, ovvero da società di settore, cui si applicano, "in quanto compatibili", le disposizioni di cui al precedente art. 13. Quest'ultimo, al comma 5bis, vieta qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto eventualmente stipulato, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.. Ciò premesso, non sussiste motivo di ritenere che le suddette prescrizioni siano incompatibili con quelle sui raggruppamenti tra professionisti; si può, anzi, affermare che in siffatti raggruppamenti, anche se i componenti assumano struttura societaria, la componente personale è assolutamente caratterizzante.